

DELIBERAZIONE 16 APRILE 2019

145/2019/R/GAS

OSSERVAZIONI RIGUARDANTI IL VALORE DI RIMBORSO DA RICONOSCERE AI TITOLARI DEGLI AFFIDAMENTI E DELLE CONCESSIONI PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, PER I COMUNI DELL'ATEM NAPOLI 1 – CITTÀ DI NAPOLI E IMPIANTO COSTIERO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1061^a riunione del 16 aprile 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;
- il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, come convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 19 gennaio 2011, recante

- “Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 21 aprile 2011, recante “Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 164/00”;
 - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 18 ottobre 2011, recante “Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale”;
 - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222” come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 226/11);
 - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 febbraio 2013, di approvazione del contratto di servizio tipo per lo svolgimento dell’attività di distribuzione del gas naturale, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 164/00;
 - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 maggio 2014, di approvazione del documento “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” del 7 aprile 2014 (di seguito: Linee guida 7 aprile 2014);
 - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro per gli Affari Regionali e per le Autonomie 20 maggio 2015, n. 106, di approvazione del “Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale”;
 - la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 febbraio 2012, 44/2012/R/GAS;
 - la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2012, 77/2012/R/GAS;
 - la deliberazione dell’Autorità 11 ottobre 2012, 407/2012/R/GAS;
 - la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS;
 - la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2014, 381/2014/A;
 - la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con la deliberazione 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (RTDG);
 - la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2014, 414/2014/R/GAS;
 - la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2015, 407/2015/R/GAS;

- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 905/2017/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 905/2017/R/GAS), il suo l'Allegato A recante il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di determinazione e verifica del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale (di seguito: Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS) e il suo Allegato B, recante il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di bandi di gara per il servizio di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d'ambito ai fini delle gare d'ambito (di seguito: Allegato B alla deliberazione 905/2017/R/GAS);
- la determinazione dell'11 luglio 2018, 9/2018 - DIEU Disposizioni in materia di acquisizione della documentazione ai fini della verifica degli scostamenti tra VIR e RAB per i Comuni ricadenti nel regime semplificato d'ambito ai sensi della legge 124/17, come attuata con deliberazione 905/2017/R/GAS (di seguito: determinazione 9/2018 – DIEU).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00, prevede che:
 - nei casi di affidamenti e concessioni, relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, in essere che proseguono fino al completamento del periodo transitorio, ai titolari sia riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 69/13;
 - in ogni caso, dal rimborso siano detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente;
 - qualora il valore di rimborso (di seguito: VIR) risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località (di seguito: RAB), l'Ente locale concedente trasmetta le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara;
 - la stazione appaltante tenga conto delle eventuali osservazioni dell'Autorità ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara;
 - resti sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 905/2017/R/GAS, in attuazione delle previsioni di cui alla legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge 124/17), la quale ha introdotto norme per la semplificazione dell'*iter* per la valutazione dei valori di rimborso e dei bandi di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, l'Autorità ha approvato:
 - il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di determinazione e verifica del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d'ambito (Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS);
 - il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di bandi di gara per il servizio di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d'ambito (Allegato B alla deliberazione 905/2017/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 3, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS, prevede che la verifica degli scostamenti VIR-RAB, da parte dell'Autorità, sia svolta secondo i seguenti tre regimi:
 - a) regime ordinario individuale per Comune;
 - b) regime semplificato individuale per Comune;
 - c) regime semplificato d'ambito *ex* legge 124/17;
- l'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS, prevede che, qualora ricorrano le condizioni di seguito elencate, le stazioni appaltanti possano richiedere l'accesso al regime semplificato d'ambito *ex* legge 124/17:
 - a) il singolo Ente locale concedente possa certificare anche tramite un idoneo soggetto terzo che il valore di rimborso è stato determinato applicando in via esclusiva le disposizioni contenute nelle Linee guida 2014;
 - b) lo scostamento VIR-RAB, aggregato d'ambito, non risulti superiore alla percentuale dell'8 per cento;
 - c) lo scostamento VIR-RAB relativo ai cespiti di località del singolo Comune non superi il 20 per cento.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 9, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS, prevede che, in seguito a richiesta motivata da parte delle stazioni appaltanti e in una logica di semplificazione amministrativa, ai fini delle verifiche di scostamento, qualora il valore del VIR sia aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno *t-2*, la RAB possa essere riferita alla medesima data.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione al regime semplificato d'ambito *ex lege* 124/17, l'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede:
 - all'articolo 24, comma 1, che ai fini dell'ammissione alla procedura di verifica VIR-RAB semplificata d'ambito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del medesimo allegato, la stazione appaltante renda disponibile all'Autorità la certificazione del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 124/17 secondo modalità definite con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture;
 - all'articolo 24, comma 2, che la modulistica relativa alla certificazione sia stabilita con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture;
 - all'articolo 25, comma 1, che l'Autorità ritenga idonee, ai fini dell'ammissione al regime semplificato d'ambito, le certificazioni rilasciate dagli Enti locali concedenti o dalla stazione appaltante se delegata dagli Enti locali concedenti ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2 del decreto 226/11 o dai soggetti certificatori terzi che rispettino i requisiti di cui all'articolo 25, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS;
 - all'articolo 25, comma 2, che il soggetto certificatore terzo debba possedere:
 - adeguate e comprovate competenze professionali rispetto ai compiti connessi alla valutazione delle reti di distribuzione del gas;
 - requisiti di onorabilità;
 - requisiti di indipendenza;
 - all'articolo 25, comma 3, che i requisiti professionali siano definiti dagli Enti locali in sede di selezione dei soggetti terzi a cui affidare il compito di certificare l'applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014;
 - all'articolo 25, comma 4, ha previsto che i soggetti certificatori debbano possedere i seguenti requisiti minimi di onorabilità:
 - i. non debbano avere riportato condanne penali e non devono avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
 - ii. non debbano avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
 - iii. non debbano avere notizia di essere sottoposti a indagini preliminari;
 - iv. non debbano essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo, destituiti ovvero licenziati o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso sia stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili;
 - all'articolo 25, comma 5, ha previsto che, nel caso in cui l'Ente locale faccia ricorso a un soggetto terzo, fermo restando l'obbligo di rispettare qualsiasi

disposizione normativa di per sé applicabile, i soggetti certificatori debbano possedere i seguenti requisiti minimi di indipendenza:

- i. non debbano trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice civile;
 - ii. non debbano essere coniuge, parenti e affini entro il quarto grado degli amministratori della società degli anzidetti distributori interessati, non devono essere gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dai medesimi distributori interessati, delle società che controllano questi ultimi e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - iii. non debbano essere legati ai distributori interessati o alle società da questi ultimi controllate o alle società che li controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori dei distributori interessati e ai soggetti di cui al punto ii. da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
 - iv. non debbano avere rapporti di collaborazione con imprese distributrici del gas operanti sul territorio dell'ambito territoriale interessato, inerenti all'esecuzione delle attività propedeutiche e funzionali all'espletamento dell'affidamento del servizio di distribuzione;
 - v. non possano assumere incarichi o riscuotere compensi o elargizioni dai concessionari uscenti o dagli altri soggetti a questi ultimi legati nei termini dei punti ii. e iii.;
- all'articolo 25, comma 6, ha previsto che gli Enti locali diano trasparenza nelle forme previste dalla legge degli incarichi relativi alla certificazione dei valori delle reti del gas rilasciate, pena l'inammissibilità al regime semplificato d'ambito;
 - all'articolo 26, comma 1, che l'Ente locale possa incaricare quale soggetto certificatore la medesima stazione appaltante, qualora dimostri di avere le adeguate capacità professionali;
 - all'articolo 27, comma 1, che l'Autorità verifichi la completezza delle informazioni contenute nelle certificazioni rese disponibili ai sensi delle disposizioni dell'articolo 24 del medesimo Allegato A, garantendo priorità in funzione delle scadenze previste per la pubblicazione dei bandi di gara;
 - all'articolo 27, comma 2, ha previsto che i termini delle verifiche decorrano dalla data di acquisizione della documentazione di cui all'articolo 24 del medesimo Allegato A;
 - all'articolo 27, comma 3, ha previsto che l'Autorità, entro 30 giorni dalla data di acquisizione, comunichi alla stazione appaltante l'esito della verifica di cui al sopra citato articolo 27, comma 1.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione all'idoneità dei VIR a fini tariffari per tutti i regimi:
 - l'articolo 28, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che i VIR valutati positivamente secondo i diversi percorsi di verifica siano considerati idonei ai fini dei riconoscimenti tariffari, nei limiti di quanto previsto dalla regolazione tariffaria per le gestioni d'ambito, come disciplinata dalla RTDG.

CONSIDERATO CHE:

- con la determinazione 9/2018 - DIEU, la Direzione Infrastrutture ha reso disponibile la Piattaforma informatica per l'acquisizione della documentazione relativa all'analisi degli scostamenti VIR-RAB semplificato d'ambito (di seguito: *Piattaforma VIR-RAB semplificato d'ambito*) al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS;
- la medesima determinazione 9/2018 - DIEU ha previsto che nella Piattaforma VIR-RAB semplificato d'ambito fossero disponibili, per la compilazione da parte della stazione appaltante, i seguenti schemi (di seguito: dichiarazioni e certificazioni ex legge 124/17):
 - *Certificazione dell'Ente locale o del soggetto terzo certificatore sull'applicazione esclusiva delle Linee guida 7 aprile 2014;*
 - *Dichiarazione dell'Ente locale relativa al rispetto dei requisiti da parte del soggetto terzo certificatore;*
 - *Dichiarazione della stazione appaltante sul rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 124/17*funzionali all'attestazione, da parte della medesima stazione appaltante e per i Comuni ricadenti nel regime semplificato d'ambito *ex* legge 124/17 di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas, del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla medesima deliberazione 905/2017/R/GAS.

CONSIDERATO CHE:

- in data 19 dicembre 2018 il Comune di Napoli, stazione appaltante dell'Atem Napoli 1 – Città di Napoli e Impianto Costiero (di seguito: stazione appaltante) ha trasmesso, all'Autorità, mediante Piattaforma VIR-RAB semplificato d'ambito, la documentazione inerente agli scostamenti tra VIR e RAB per tutti i Comuni appartenenti all'ambito (Ercolano, Napoli, Portici, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata e Torre del Greco), chiedendo l'applicazione del regime semplificato d'ambito *ex* legge 124/17, di cui articolo 3, comma 1, lettera c), dell'allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas;

- in data 21 dicembre 2018 (prot. Autorità n. 36363 di pari data) la stazione appaltante ha comunicato alla Direzione Infrastrutture l'avvenuto caricamento a *Piattaforma VIR-RAB semplificato d'ambito* della documentazione inerente ai sopra citati Comuni;
- in data 27 dicembre 2018 (prot. Autorità n. 36620 di pari data), la Direzione Infrastrutture ha segnalato, alla stazione appaltante, in esito alle verifiche di cui all'articolo 27, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/gas, che i valori di VIR e RAB potevano essere riferiti, al più, al 31 dicembre 2016, in relazione a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del sopra citato Allegato A;
- in data 20 marzo 2019, la stazione appaltante ha proceduto a un nuovo invio all'Autorità, mediante *Piattaforma informatica VIR-RAB semplificato d'ambito*, della documentazione inerente agli scostamenti tra VIR e RAB per i tutti i Comuni dell'ambito; nella medesima data (prot. Autorità n. 7050 del 21 marzo 2019) la stazione appaltante ha comunicato alla Direzione Infrastrutture l'avvenuto caricamento a *Piattaforma informatica VIR-RAB semplificato d'ambito* della documentazione inerente ai sopra citati Comuni;
- in data 28 marzo 2019 (prot. Autorità n. 7690 di pari data), la Direzione Infrastrutture ha comunicato alla stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS e in relazione alla documentazione resa disponibile in data 20 marzo 2019 mediante *Piattaforma VIR-RAB semplificato d'ambito* per i Comuni dell'ambito che, dalle verifiche sulla completezza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni/certificazioni rese disponibili non erano emersi elementi di criticità ostativi alla prosecuzione dell'*iter* di valutazione e che, pertanto, la medesima Direzione Infrastrutture avrebbe presentato all'Autorità una proposta di delibera per la formazione del provvedimento in tema di valutazione degli scostamenti tra VIR e RAB con giudizio di idoneità dei valori del VIR ai fini dei riconoscimenti tariffari per i Comuni dell'ambito.

CONSIDERATO CHE:

- la data di riferimento delle valutazioni degli scostamenti VIR – RAB per i Comuni dell'ambito risulta coerente con le previsioni di cui all'articolo 9, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS.

RITENUTO CHE:

- i valori del VIR per i Comuni dell'ambito, contenuti nella documentazione trasmessa all'Autorità mediante la *Piattaforma informatica VIR-RAB semplificato d'ambito* in data 20 marzo 2019, rispettino le condizioni previste dall'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS;
- pertanto, i valori di VIR per i Comuni dell'ambito risultino idonei ai fini tariffari, secondo quanto indicato dall'articolo 28, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS

DELIBERA

1. di ritenere idonei, ai fini dei riconoscimenti tariffari e in relazione alla documentazione trasmessa dalla stazione appaltante dell'Atem Napoli 1 – Città di Napoli e Impianto Costiero, i valori di VIR dei Comuni dell'ambito (Ercolano, Napoli, Portici, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata e Torre del Greco), trasmessi mediante *Piattaforma informatica VIR-RAB semplificato d'ambito* in data 20 marzo 2019, essendo i valori di VIR determinati in accordo alle previsioni di cui all'articolo 28, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla stazione appaltante dell'Atem Napoli 1 – Città di Napoli e Impianto Costiero;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

16 aprile 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini